

---

Comitato scientifico:

*Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, segreteria del Consiglio Superiore della Magistratura) - Vittorio CORASANITI (Magistrato) - Francesco ELEFANTE (Magistrato) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Paolo SPAZIANI (Magistrato) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).*

---

**Costituzione in giudizio di sabato: estensione della disciplina di postergazione del termine al primo giorno non festivo per i soli termini "a decorrenza successiva" (ai quali si oppongono quelli "a ritroso").**

*Nel caso di costituzione in giudizio nella giornata di sabato si ha un'estensione della disciplina di postergazione del termine al primo giorno non festivo per i soli termini "a decorrenza successiva" (ai quali si oppongono quelli "a ritroso").*

*Questa interpretazione appare preferibile:*

- sia perché rispettosa del dettato normativo;*
- sia perché contemperante le opposte esigenze di tutela dei diritti di difesa delle parti.*

*Sotto il primo profilo, infatti, si osserva come il V comma dell'art. 155 c.p.c. ("La proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato") debba essere coordinato con il successivo ("Resta fermo il regolare svolgimento delle udienze e di ogni altra attività giudiziaria, anche svolta da ausiliari, nella giornata del sabato, che ad ogni effetto è considerata lavorativa").*

*Non vi è, in altri termini, un' equiparazione tout court del sabato alle giornate festive, quanto un'applicazione limitata alla proroga dei termini svolti fuori dall'udienza scadenti nella giornata del sabato, con espressa previsione della natura lavorativa della giornata di sabato e della legittimità e validità dell'attività giudiziaria posta in essere, anche dagli ausiliari del Giudice, nella medesima giornata.*

*D'altronde la norma appare di natura eccezionale e, dunque, di stretta interpretazione letterale, non estensibile analogicamente; finalizzata esclusivamente alla tutela della parte che deve depositare un atto il cui termine perentorio scade nella giornata di sabato.*

### **Tribunale di Rovigo Adria, ordinanza del 14.2.2013**

La parte attrice ha eccepito la tardiva costituzione in giudizio dei convenuti, circostanza dalla quale deriverebbe l'inammissibilità della domanda riconvenzionale e la fondatezza della domanda di emissione dell'ordinanza di cui all'art. 186 bis c.p.c., poiché non è contestata la debenza delle somme richieste, quanto posto un contro-credito in compensazione, per l'appunto, oggetto di domanda riconvenzionale inammissibile.

I convenuti si sono costituiti in giudizio il 19 gennaio 2013, ovvero nei venti giorni prima della prima udienza, nella giornata di sabato.

Come noto, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare più volte come la scadenza del termine durante una giornata festiva consenta la proroga al primo giorno non festivo, ai sensi dell'art. 155, IV comma c.p.c., solo se non si tratti di termini da calcolarsi a ritroso, nel qual caso il termine deve essere anticipato al primo giorno feriale (cfr. Cass., 12 dicembre 2003, n. 19041<sup>1</sup>; Cass., 26 ottobre 1976, n. 3877).

La ratio normativa di tale interpretazione sta nel fatto che nei termini a ritroso la parte tutelata non è colui che deve compiere l'atto, bensì la controparte, la quale deve avere uno *spatium deliberandi* minimo individuato dalla legge.

---

<sup>1</sup> La massima – estratta da *Guida al Diritto*, 2004, 6, 43 – così recita: *l'applicabilità dell'articolo 155, comma 4, del c.p.c., diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scade in giorno festivo, opera con esclusivo riguardo ai termini cosiddetti a decorrenza successiva, e non anche nei confronti di quelli che si computano a ritroso, con l'assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attività, in quanto, altrimenti, si produrrebbe l'effetto contrario di una proroga di quell'intervallo, in pregiudizio delle esigenze garantite con la previsione del termine.*

Nel caso del termine di costituzione in giudizio, la formulazione di una domanda riconvenzionale, di eccezioni non rilevabili d'ufficio o la chiamata in causa di terzi deve coordinarsi con la possibilità per l'attore di esaminare tempestivamente l'atto e di formulare le domande ed eccezioni conseguenti.

Il legislatore ha ritenuto congruo per lo svolgimento di tali attività il termine minimo di venti giorni.

Nel caso di costituzione in giudizio nella giornata di sabato si pone un problema interpretativo non unanimamente risolto dalla giurisprudenza di merito.

Secondo una prima interpretazione (Trib. Milano, ord. 4 maggio 2007, in D&L Riv. crit. dir. lav., 2007, 610), infatti, vi sarebbe una piena equiparazione tra la giornata festiva ed il sabato, con la conseguenza che la costituzione in giudizio, nell'ipotesi in cui il sabato rappresenti il ventesimo giorno antecedente la prima udienza, dovrebbe avvenire il venerdì precedente.

Secondo una seconda interpretazione (Tribunale Lodi, 20 gennaio 2009, in D.L. Riv. critica dir. lav. 2009, 4, 1083; Tribunale Enna, sentenza 16 febbraio 2011 in [www.altalex.it](http://www.altalex.it)), non vi sarebbe un'equiparazione, bensì un'estensione della disciplina di postergazione del termine al primo giorno non festivo per i soli termini "a decorrenza successiva" (ai quali si oppongono quelli "a ritroso").

Questa interpretazione appare preferibile sia perché rispettosa del dettato normativo, sia perché contemperante le opposte esigenze di tutela dei diritti di difesa delle parti.

Sotto il primo profilo, infatti, si osserva come il V comma dell'art. 155 c.p.c. ("La proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato") debba essere coordinato con il successivo ("Resta fermo il regolare svolgimento delle udienze e di ogni altra attività giudiziaria, anche svolta da ausiliari, nella giornata del sabato, che ad ogni effetto è considerata lavorativa").

Non vi è stata, in altri termini, una equiparazione *tout court* del sabato alle giornate festive, quanto un'applicazione limitata alla proroga dei termini svolti fuori dall'udienza scadenti nella giornata del sabato, con espressa previsione della natura lavorativa della giornata di sabato e della legittimità e validità dell'attività giudiziaria posta in essere, anche dagli ausiliari del Giudice, nella medesima giornata.

Le notificazioni, le ricezioni di atti giudiziari e ogni altra attività connessa deve, dunque, ritenersi legittimamente svolta.

D'altronde la norma appare di natura eccezionale e, dunque, di stretta interpretazione letterale, non estensibile analogicamente; finalizzata esclusivamente alla tutela della parte che deve depositare un atto il cui termine perentorio scade nella giornata di sabato.

La postergazione del termine a favore della parte, se costituisce un vantaggio per la stessa, dall'altro non limita in alcun modo i diritti connessi della controparte.

Ne deriva che la *ratio* della disposizione è esclusivamente quella di tutelare la parte.

Se il legislatore avesse voluto equiparare il sabato alle giornate festive avrebbe dovuto scriverlo esplicitamente; al contrario, ha fornito due chiari indici di una volontà opposta: il riferimento soltanto alla "proroga prevista dal quarto comma" e la precisazione che "ad ogni altro effetto" la giornata del sabato "è considerata lavorativa".

Sotto il secondo profilo, l'interpretazione preserva le ragioni di entrambe le parti, poiché all'attore è garantito il termine minimo di venti giorni per apprestare le proprie difese e al convenuto non è ridotto il termine per predisporre il proprio atto difensivo.

Per le ragioni illustrate la costituzione in giudizio dei convenuti deve ritenersi tempestivamente effettuata, con la conseguenza che l'ordinanza di cui all'art. 186 bis c.p.c. non può essere concessa perché, rispetto alle somme riconosciute come dovute, è stata formulata domanda di compensazione giudiziale relativamente ad importi superiori richiesti con la domanda riconvenzionale.

p.q.m.

A) ACCERTATA la tempestività della costituzione in giudizio dei convenuti, rigetta la domanda di concessione dell'ordinanza di cui all'art. 186 bis c.p.c. formulata dall'attore;

B) CONCEDE i termini di cui all'art. 183, VI comma c.p.c. (mandando alla Cancelleria la cura nella contestuale comunicazione telematica dell'ordinanza) e rinvia la causa per l'ammissione dei mezzi istruttori all'udienza del alle ore.

Si comunichi alle parti.